COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

ORDINANZA

N° 11

del 01/04/2011

PUBBLICAZIONE - Prot. n°
Pubblicato a questo Albo Pretorio il l giorno Il Messo Comunale

Disposizioni per il contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano

IL RESP. DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel territorio comunale sono presenti alcune colonie di piccioni che stanziano prevalentemente nel centro storico deteriorando parte degli stabili;
PRESO ATTO delle segnalazioni di diversi cittadini e dei competenti Uffici comunali riguardanti gli inconvenienti igienici a causa della presenza di piccioni in ambito urbano;
DATO ATTO, in particolare che, l'eccessivo numero di popolazione aviaria presente, crea, in diverse parti del territorio comunale, inconvenienti igienici, sia per le maleodoranze del guano prodotto, sia per il potenziale sviluppo di germi patogeni derivanti dall'accumulo di guano medesimo;
ATTESA la necessità quindi di predisporre nuove ed ulteriori misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;
VISTO il parere del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 14 di Verbania che, in relazione alla premessa di cui sopra propone, per motivi igienico sanitari anche in previsione della prossima stagione calda, di istituire il divieto di somministrazione di cibo ai suddetti volatili.
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n.883.

VISTA la legge Regione Piemonte 26 ottobre 1982, n. 30.

VISTO il Decreto Sindacale di nomina del Segretario a responsabile del Servizio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

ORDINA

1) IL DIVIETO a chiunque di fornire alimenti ai piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari in tutti i centri abitati del Comune di Mergozzo.
I proprietari di edifici situati in ambito urbano e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni, sono invitati a provvedere a proprie cura e spese:
a) a schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i piccioni, vista l'attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano
riparo o luogo per la nidificazione;
b) a installare, ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) onde impedirne lo stazionamento;

c) A mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni.

I trasgressori alle predette disposizioni impartite, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ritenendo inoltre gli inadempienti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricata di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

Il Presente provvedimento è impugnabile con risorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 gg decorrenti dalla Pubblicazione all'Albo pretorio on-line o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dal medesimo termine.

Visto: Il Sindaco
Paolo Tognetti

Il Responsabile
Del Servizio
Di Pietro Dr. Nicola